



Ordinanza concernente l'attestazione del diritto di voto per referendum popolari a livello federale durante il periodo dell'epidemia di COVID-19 (Ordinanza COVID-19 attestazione del diritto di voto)

del 7 ottobre 2020

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 2 della legge COVID-19 del 25 settembre 2020¹;
visto l'articolo 91 capoverso 1 della legge federale del 17 dicembre 1976² sui diritti politici (LDP),

ordina:

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza disciplina, per il periodo dell'epidemia di COVID-19, l'attestazione del diritto di voto dei firmatari di domande di referendum popolari a livello federale dopo la scadenza del termine di referendum.

² Si applica alle domande di referendum contro atti legislativi pubblicati nel Foglio federale fra il 30 giugno 2020 e il 31 luglio 2021.

Art. 2 Deposito presso la Cancelleria federale

¹ La domanda di referendum deve essere depositata presso la Cancelleria federale entro la scadenza del termine di referendum con il necessario numero di firme, separate per Cantone.

² In deroga all'articolo 59a LDP, le liste di firme possono essere depositate con o senza l'attestazione del diritto di voto.

RS 161.17

¹ RS 818.102

² RS 161.1

Art. 3 Richiesta dell'attestazione del diritto di voto dopo la scadenza del termine di referendum

¹ La Cancelleria federale trasmette le liste di firme prive di attestazione ai servizi competenti per le attestazioni del diritto di voto secondo il diritto cantonale e sollecita le attestazioni.

² Essa rinuncia a trasmettere le liste se:

- a. sono state depositate 50 000 o più firme valide ed è quindi stata constatata la riuscita del referendum; o
- b. sono state depositate meno di 50 000 firme.

Art. 4 Attestazione del diritto di voto dopo la scadenza del termine di referendum

¹ Dopo la scadenza del termine di referendum, i servizi competenti per le attestazioni del diritto di voto secondo il diritto cantonale attestano e ritornano esclusivamente le liste di firme che hanno ricevuto dalla Cancelleria federale.

² Ritornano le liste di firme attestate alla Cancelleria federale senza indugio, ma al più tardi entro 14 giorni dal loro ricevimento.

³ Appongono un timbro di ricevimento sulle liste di firme pervenute da altri mittenti dopo la scadenza del termine di referendum e conservano tali liste fino al passaggio in giudicato della decisione relativa alla riuscita del referendum.

Art. 5 Disposizioni complementari

Sempre che la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni della LDP e dell'ordinanza del 24 maggio 1978³ sui diritti politici.

Art. 6 Entrata in vigore e durata di validità

La presente ordinanza entra in vigore l'8 ottobre 2020 alle ore 00.00⁴ e ha effetto sino al 31 dicembre 2021.

7 ottobre 2020

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga
Il Cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

³ RS 161.11

⁴ Pubblicazione urgente del 7 ottobre 2020 conformemente all'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).